



BYBLOS

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

Per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della Carta e del Cartone,
delle aziende Grafiche ed Affini e delle aziende Editoriali

Documento sulla
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
(R.I.T.A.)

1 ottobre 2026

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. DESTINATARI	3
3. ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.....	4
4. MODALITA' DI EROGAZIONE	4
5. REGIME FISCALE	5
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DI LIQUIDAZIONE DELLA R.I.T.A.....	5
7. COSTI	6
8. EVENTI PARTICOLARI.....	6

1. PREMESSA

Il presente documento è redatto in virtù della Legge di bilancio per il 2018 (Legge n.205 del 27 dicembre 2017) in vigore dal 1° gennaio 2018 che ha introdotto, tramite l'integrale revisione del comma 4 dell'art. 11 del D.lgs. n.252/2005, un'ulteriore tipologia di prestazione di previdenza complementare denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (in forma abbreviata, anche indicata come R.I.T.A.) che consiste nell'erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/2005.

2. DESTINATARI

Possono usufruire della R.I.T.A. gli iscritti ad una forma di previdenza complementare che hanno i seguenti requisiti:

PER CONTRIBUZIONE

- a. Cessazione dell'attività lavorativa
- b. 20 anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza
- c. Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni
- d. Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (3 anni in caso di trasferimento in altro Stato UE)

ovvero

PER INOCCUPAZIONE

- a. Cessazione dell'attività lavorativa
- b. Inoccupazione successiva alla cessazione maggiore di 24 mesi
- c. Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni
- d. Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (3 anni in caso di trasferimento in altro Stato UE)

NOTA BENE:

I suddetti requisiti i devono essere documentati da apposita certificazione (es: certificazione rilasciata dall'INPS comprovante il possesso del requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori qualora si richieda la R.I.T.A. nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia; certificazione attestante il periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l'impiego; Dichiarazione di immediata disponibilità c.d. DID; dichiarazione sostitutiva di atto notorio in assenza di DID (cfr circolare Covip n.5027/2017, pag. 9 ultimo capoverso e circolare n.

5027/2017) qualora si richieda la R.I.T.A. nei 10 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia). La condizione di inoccupazione perdura anche in caso di produzione di reddito da lavoro non superiore alle soglie imponibili vigenti.

3. ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore. Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione, l'aderente dovrà farsi rilasciare dall'altra forma pensionistica idonea attestazione della data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. L'attestazione dovrà essere emessa con data non anteriore ad un mese dalla data di richiesta della prestazione in R.I.T.A. al fondo Byblos.

4. MODALITA' DI EROGAZIONE

La R.I.T.A. consiste nell'erogazione frazionata – con periodicità mensile/bimestrale/trimestrale - del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

NOTA BENE:

La R.I.T.A. non può essere concessa nel caso in cui non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Al momento della richiesta, l'aderente dovrà:

- a. Scegliere la PERCENTUALE di MONTANTE ACCUMULATO da destinare a R.I.T.A. (integrale o parziale).

Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni di cui al D.lgs. n.252/2005 (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc.).

Qualora l'aderente decida di destinare a R.I.T.A. solo una parte del montante previdenziale accumulato, la parte di prestazione richiesta a titolo di R.I.T.A. non rileverà ai fini del computo della porzione del montante residuo richiedibile in capitale e/o in rendita; ciò significa che, qualora al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime obbligatorio di appartenenza la

prestazione dovesse risultare soggetta ad “obbligo di rendita” per aver superato i c.d. limiti in capitale previsti per legge, nel computo della prestazione massima erogabile in capitale non sarà ricompresa la prestazione destinata a R.I.T.A..

NOTA BENE:

La percentuale del montante e la periodicità di pagamento prescelte non potranno essere successivamente modificate.

- b. Scegliere il COMPARTO DI INVESTIMENTO cui far confluire il montante da destinare a R.I.T.A. con facoltà dell'iscritto di esercitare la facoltà di cambiare il comparto anche durante l'erogazione della prestazione, decorsi almeno 12 mesi dalla data di attivazione della R.I.T.A. o di permanenza nel comparto scelto al momento dell'attivazione.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della R.I.T.A. la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

NOTA BENE:

In mancanza di scelta la porzione di montante destinata a R.I.T.A. sarà riversata nel Comparto GARANTITO.

5. REGIME FISCALE

Le informazioni relative al trattamento fiscale sulla R.I.T.A. sono consultabili nel “Documento sul Regime fiscale” disponibile sul sito internet del fondo all'indirizzo www.fondobyblos.it.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DI LIQUIDAZIONE DELLA R.I.T.A

La richiesta di R.I.T.A. può essere effettuata tramite la procedura guidata disponibile nell'area riservata Aderente ovvero, può essere presentata richiesta scritta dall'aderente di ricevere l'apposito modulo cartaceo tramite l'invio di una pec all'indirizzo fondobyblos@pec.notificafacile.it o a mezzo raccomandata A/R al Fondo (Via Aniense 14 - 00187 – Roma).

Il Fondo verifica la regolarità e la completezza della richiesta avanzata e della documentazione inviata e provvederà all'erogazione della prima rata entro sei mesi dalla ricezione della richiesta correttamente avanzata.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiederà i documenti integrativi, e il termine sopra indicato sarà sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

NOTA BENE:

L'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso il prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo – trasmesso alle scadenze temporali previste.

7. COSTI

La prestazione può prevedere un costo una tantum indicato nella Scheda 'I costi' della Parte I 'Informazioni chiave per l'aderente' della Nota Informativa. Gli importi di spesa, se previsti, verranno prelevati dalla posizione individuale al momento dell'erogazione della liquidazione.

8. EVENTI PARTICOLARI

Decesso: In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della R.I.T.A., il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.

Revoca: Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Il montante destinato alla erogazione in forma di R.I.T.A., dopo la revoca, riprenderà ad essere gestito nelle modalità ordinarie.

In particolare:

- nel caso di revoca della R.I.T.A. totale, la parte residua verrà investita nel comparto opzionato per l'erogazione della R.I.T.A.;
- nel caso di revoca della R.I.T.A. parziale la parte residua verrà investita nel comparto in cui è investito il montante non destinato a R.I.T.A.

Anticipazione, Riscatto e Prestazione pensionistica: Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13 dello Statuto, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

Trasferimento: In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Contribuzione: Sono ammessi ulteriori versamenti a Byblos nel corso di erogazione della R.I.T.A.. Nel caso di R.I.T.A. parziale, i versamenti andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della R.I.T.A., mentre in caso di R.I.T.A. totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto opzionato per l'erogazione di tale prestazione.

Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità: Fermo restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la R.I.T.A. di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.